



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento
Servizio Entrate Comunali

Tel. /Fax 0823/715308

e-mail: airola@peccestsannio.it - tributi@comune.airola.bn.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TA.RI. (TASSA RIFIUTI). VERSAMENTO PER L'ANNO 2017

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale

AVVISA

La normativa statale ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore della TA.RI., Tassa sui rifiuti (art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. **La TARI è una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali od aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

Il Comune di Airola, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014, di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), **ha stabilito che il versamento della TARI deve essere effettuato in quattro (4) rate bimestrali.**

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 19.5.2017, esecutiva, pertanto, sono state fissate le seguenti scadenze delle rate per il pagamento della **Tassa Rifiuti relativa all'anno 2017:**

RATE	SCADENZA
PRIMA RATA	31 LUGLIO 2017
SECONDA RATA	30 SETTEMBRE 2017
TERZA RATA	30 NOVEMBRE 2017
QUARTA RATA	31 GENNAIO 2018

E' facoltà del contribuente eseguire il pagamento in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata (**31 luglio 2017**).

Le tariffe utilizzate per il calcolo sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2017, esecutiva.

L'importo da versare, arrotondato all'euro, è composto da: tributo + addizionale provinciale (5,00%).

Per le utenze domestiche, la tariffa è articolata in una quota fissa e una quota variabile, per cui, il tributo dovuto è calcolato con la seguente formula: **tributo = (metri quadrati x quota fissa) + quota variabile (riferita al numero degli occupanti).**

Per le utenze non domestiche, la tariffa, per ciascuna delle 30 categorie, è anch'essa articolata in una quota fissa e una variabile e il tributo dovuto è calcolato con la seguente formula: **tributo = metri quadrati x (quota fissa + quota variabile).**

Le utenze domestiche sono articolate in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti. Quest'ultimo, per i residenti, è stato allineato a quello risultante all'Anagrafe Comunale; per i non residenti, in assenza di diversa dichiarazione, è stato attribuito in base al criterio presuntivo di cui all'art. 36 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), fatta salva la facoltà di controllo del Comune delle risultanze anagrafiche presso il Comune di residenza.

Le utenze non domestiche sono differenziate, in relazione all'attività svolta, in trenta categorie, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

Il Regolamento disciplina riduzioni, esenzioni e agevolazioni, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la cui fruizione è subordinata a preventiva dichiarazione del contribuente, debitamente documentata.

L'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, ha, altresì, stabilito che, dall'anno 2015, *su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la Tassa Rifiuti è applicata in misura ridotta di due terzi. Il godimento di tale beneficio soggiace al medesimo obbligo dichiarativo del contribuente.*

Il Servizio Entrate provvede ad inviare ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale, unitamente all'avviso di pagamento bonario, i **modelli F24 precompilati, per il pagamento in 4 (quattro) rate bimestrali o in unica soluzione.**

Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la **residenza e/o la sede legale del contribuente**, o altro recapito segnalato dallo stesso, **tramite servizio postale, con corrispondenza ordinaria.**

I contribuenti che non dovessero ricevere l'avviso di pagamento Tassa Rifiuti 2017, entro la scadenza della prima rata, sono invitati a rivolgersi al Servizio Entrate, per segnalare tale circostanza, verificare e/o aggiornare la loro posizione e richiedere, eventualmente, la ristampa dell'avviso e dei modelli F24.

Si avverte che in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, **ai sensi dell'art. 51, comma 7, del Regolamento I.U.C., approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014, il Comune provvede alla notifica**, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di **un sollecito di versamento, contenente le somme da versare, in unica soluzione, entro il termine ivi indicato.** In mancanza, si procederà alla **notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio**, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai **preposti all'Ufficio Entrate Comunali** e/o al personale preposto all'**Ufficio URP**, esclusivamente, nei giorni di **Martedì e Giovedì, dalle ore 8,45 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.**

Airola, 30 giugno 2017

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale
Il Responsabile Servizio Entrate
Dott. Federico DE SISTO